



Centro Studi Anticontraffazione

LA PRESIDENTE

Commenti alla proposta di Legge A.C. 1011 presentata il 26 luglio 2018.

Premessa generale

Prima di esaminare i singoli articoli nel dettaglio mi permetto di indicare che la p.d.l 1011 che parte dall'obiettivo in astratto condivisibile di inasprire le pene in materia di lotta alla contraffazione e di aggravare le fattispecie di reato commessi via web, ha un'attuazione discutibile e purtroppo non all'altezza degli obiettivi e potrebbe essere oggetto, nella formulazione proposta, di inevitabili ricorsi alla Corte Costituzionale.

La precedente riforma del 2009 (l. 23 luglio 2009, n. 99) in materia di lotta alla contraffazione che ha modificato gli stessi reati della pdl (introducendo pene inasprite, confisca per equivalente, competenza della DIA per il reato di associazione per delinquere finalizzato alla consumazione dei delitti previsti dagli articoli 473 e 474 c.p., possibilità di assegnazione alle forze di polizia o ad altri organi dello Stato dei beni mobili iscritti nei pubblici registri confiscati; ecc....) ha comunque avuto per gli addetti ai lavori, il sapore dell'occasione mancata e deve insegnare che quando si affronta l'argomento occorre avere una visione strategica.

Lo strumento penale rappresenta indubbiamente un valido mezzo di tutela in tutti quei casi in cui le violazioni delle private siano di rilevante spessore e potenzialità aggressive (Profilo quest'ultimo che particolarmente interessa le violazioni in campo agroalimentare in cui le norme penali descrivono condotte che già vanno al di là della mera contraffazione di marchio e che abbracciano fattispecie quali l'adulterazione, la sofisticazione) e certamente la proposta vuole essere una risposta a quelle velleità anti penalistiche che spesso affiorano da ogni parte ovvero di depenalizzazione delle condotte. Ma ciò non autorizza a travalicare quei limiti di legittimità costituzionale che di contro la proposta pare concretizzare.

L'inasprimento delle pene determina "uno squilibrio di sistema" in relazione al complesso e alla generalità delle altre fattispecie, che ne verrebbero automaticamente attenuate, scardinando la proporzionalità di sistema.

Sul tema si ricorda che la Corte Costituzionale, pur cauta nell'intervenire sui parametri edittali come disposti dal potere legislativo, è già più volte intervenuta sui massimi edittali (come nel caso della legge sugli stupefacenti) e che ciò che rileva non è tanto l'inasprimento quanto la certezza della pena e la celerità della sanzione.

A ciò si aggiunga che, sotto il profilo della prassi giurisprudenziale e della promozione effettiva della azione penale l'inasprimento potrebbe determinare una tendenziale maggior cautela degli uffici della Procura, mentre non è da sottovalutare la conseguente inapplicabilità dell'istituto della messa alla prova in ragione dei limiti edittali, che non agevolerebbe condotte riparatorie in favore delle parti lese.

Si ricorda che la competenza penale è priva di quella specializzazione tipica del civile industriale attuata con la costituzione delle Sezioni specializzate e che di contro il problema della lotta alla contraffazione nel penale andrebbe affrontata di pari passo con la specializzazione del Giudice penale.

Da ultimo: la proposta di legge A.C. 1011 si fonda sulla tecnica di sostituire le vecchie norme con le nuove, anziché modificarle: se questa tecnica venisse ricondotta dai Giudicanti a un caso di *abolitio criminis*, l'art. 2 c.p. renderebbe non più punibili tutti i fatti posti in essere prima della riforma, sostanzialmente lasciando impunte tutte le contraffazioni oggetto di procedimenti ancora in corso.

Ciò premesso si evidenzia:

Art. 2 A.C. 1011

Modifica all'art. 51 codice di procedura penale Competenza Procura Distrettuale

Tra le competenze della DDA rientrano attualmente le ipotesi di associazione per delinquere al fine di commettere i reati puniti dagli artt. 473 e 474 c.p.; l'inserimento del 474 ter c.p. (circostanza aggravante) nell'art. 51 cpp appare finalizzato a far diventare tale fattispecie quale autonoma figura di reato. Inoltre, affidare alla DDA tali procedimenti, al di fuori di ipotesi associative, ne provocherebbe un considerevole rallentamento.

Art. 3 A.C. 1011

Modifica dell'articolo 473 del codice penale "Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno, di prodotti industriali e di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei pro-dotti agroalimentari anche tramite il web".

La proposta di legge aggiunge nel testo dell'art. 473 c.p. le condotte di **imitazione, usurpazione o evocazione** di marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti.

Tali condotte sono già contemplate nell'art. 517 ter c.p., che punisce la violazione e l'usurpazione di una privativa industriale, condotte queste che ricomprendono i concetti di imitazione e evocazione per cui al fine di evitare una possibile confusione i termini in questione dovrebbero essere eliminati, in quanto la norma di cui all'art. 473 cp, a tutela della fede pubblica, punisce la contraffazione di marchio da intendersi quale pedissequa riproduzione del marchio o la sua alterazione.

Al contrario le condotte di imitazione, usurpazione o evocazione si collocano ad un livello di minor pericolosità e ad esser leso in questo caso appare solo l'interesse patrimoniale del titolare della privativa.

La conseguenza dell'innovazione legislativa potrebbe essere quella di stimolare una contraffazione più decisa e tout-court, inevitabilmente più offensiva e pericolosa per le parti offese e, in ogni caso, più profittevole per i contraffattori.

Si ritiene che l'inserimento nell'art. 473 delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine di prodotti agroalimentari rischierebbe di creare grande confusione in sede di applicazione della norma, posto che i prodotti industriali e agroalimentari non sono equiparabili tra di loro non solo per le differenze "ontologiche" delle due tipologie di "beni" (opere dell'ingegno/prodotti, da una parte, e prodotti agroalimentari, dall'altra) e per le diverse esigenze sociali che i detti beni sono deputati a soddisfare ma anche per le differenze profonde che esistono tra i marchi e segni distintivi delle opere dell'ingegno/dei prodotti e le indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari la cui registrazione segue inoltre criteri diversi rispetto alle privative industriali.

Ne consegue che, di fatto, si viene a trattare nello stesso modo il marchio individuale, frutto di intelletto ed investimento, con il marchio collettivo e si viene a ricomprendere in un'unica norma la protezione di beni giuridici differenti: da un lato la proprietà industriale che tutela la fede pubblica e dall'altra l'industria ed il commercio che tutela l'ordine economico.

Tale confusione non si creerebbe se si omettesse di abrogare il 517 quater che se conservato garantirebbe una protezione dedicata ai prodotti agroalimentari e una loro adeguata visibilità rispetto alle privative industriali. **Al contrario per rafforzare la tutela dei medesimi si potrebbe inserire nel corpo del 517 quater le condotte di imitazione, usurpazione ed evocazione, aumentando al contempo le pene.**

La riforma tocca anche il trattamento sanzionatorio di tale norma, ma si osserva che essendo la pena superiore a 5 anni sarebbe necessaria la fissazione dell'udienza preliminare non potendo la

Procura emettere decreto di citazione diretta a giudizio con la conseguenza di intasare gli uffici GIP nonché determinare un allungamento dei tempi dei processi di contraffazione.

Si osserva inoltre che viene eliminata la parola industriali (che è rimasta nel titolo del reato), facendo così rientrare nella norma ogni tipo di prodotto dal carattere non industriale.

Si osserva inoltre che il trattamento sanzionatorio di cui al primo comma dell'art. 473 come modificato, ovvero quello che punisce la contraffazione o alterazione di **marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti, o di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari** è più aspro di quello previsto per la contraffazione o alterazione di **brevetti, disegni o modelli industriali nazionali o esteri**.

Tale assetto risulta decisamente sproporzionato rispetto al disvalore della condotta in quanto la contraffazione dei diritti di proprietà industriale menzionati nel secondo comma, specialmente di un brevetto, è indice di una maggiore capacità a delinquere essendo l'operazione di contraffazione più complessa dal punto di vista tecnico rispetto alla semplice riproduzione grafica di un marchio.

Tale principio trova conferma nell'attuale formulazione della norma esaminata in cui la contraffazione dei marchi è punita in modo più lieve rispetto al comma successivo.

Art. 4 A.C. 1011

Modifica dell'articolo 474 del codice penale "Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi anche tramite il web".

La proposta non elenca le condotte di "imitazione" "usurpazione" ed "evocazione" ma solo le condotte di "contraffazione" e "alterazione" dunque le prime tre ("imitazione" "usurpazione" ed "evocazione") resterebbero impunte salvo che l'agente non abbia concorso nel reato punito dall'art. 473 c.p. il che significa che tali condotte non sono punite nel caso in cui l'agente acquisti da un terzo per rivendere.

Tale assetto potrebbe rivelarsi problematico soprattutto con riferimento ai prodotti agroalimentari che sono tutelati e citati espressamente nell'articolo.

L'art. 474 c.p. nella nuova formulazione non distingue le condotte di importazione da quelle di detenzione e commercializzazione punendo con la medesima pena condotte di diversa pericolosità.

La nuova formulazione pare non tenere conto dell'art. 133 cp dal titolo "*Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena*" secondo cui "*nell'esercizio del potere discrezionale indicato nell'articolo precedente, il giudice deve tener conto della gravità del reato*".

Per i prodotti alimentari valgano le considerazioni di cui al punto che precede.

In riferimento a tale fattispecie si considera invece efficace l'aumento delle pene sia detentive che pecuniarie nonché l'aggravante speciale sull'uso del web.

Art. 5 A.C. 1011

Modifica dell'articolo 474-ter del codice penale "Circostanza aggravante".

Lascia perplessi l'eliminazione del richiamo all'art. 416 c.p. e l'impossibilità di applicare l'art. 69 c.p. potrebbe essere oggetto di questioni di illegittimità costituzionale.

La nuova formulazione dell'art. 474 ter, sebbene abbia conservato il medesimo titolo, appare strutturata quale autonoma fattispecie di reato di "contraffazione sistematica" e non quale circostanza aggravante applicabile fuori dai casi di associazione a delinquere. Tale assunto è confermato anche dal fatto che la proposta intende punire attraverso tale norma anche altre condotte oggetto della medesima proposta: art. 4 comma 49 bis; Art. 15. (Obbligo di tracciabilità e di etichettatura)

Il richiamo delle schede di lettura sul punto pare convincente.

Art. 6 A.C. 1011

Modifica dell'articolo 514 del codice penale "Frodi contro le industrie e le imprese nazionali anche tramite il web".

La riformulazione dell'art. 514 c.p. che per certi versi potrebbe essere auspicabile, come di seguito indicato, viene tuttavia realizzata nel testo della proposta di legge ancora con il richiamo all'industria nazionale.

Il reato previsto dall' art. 514 c.p. vigente prevede infatti una fattispecie che non appare collegata alle esigenze della realtà industriale e imprenditoriale attuale; la norma rivela infatti tutti i suoi anni ed anche lo stretto legame con l'ideologia che ne ispirò l'introduzione nel Codice Rocco; in aggiunta, se si considera l'evoluzione giurisprudenziale nei decenni dalla sua introduzione (1948) ad oggi, deve rilevarsi che non si rinvencono decisioni né precedenti né casistica che ne attestino l'applicazione concreta, sicché la norma, così com'è appare –oggi- "inoperativa".

Soprattutto nell'epoca attuale in cui il nocimento all'economia nazionale implicherebbe una valutazione di portata vasta da non potersi riconoscere in una condotta realizzata da un soggetto agente e tra l'altro inadeguata rispetto ai tempi moderni in cui il concetto di economia è necessariamente sovranazionale.

La realtà industriale e imprenditoriale che connota la nostra epoca, del resto, è molto diversa da quella dell'epoca di introduzione del Codice Rocco e soprattutto sono diversi gli strumenti di cui le realtà industriali e imprenditoriali attuali si avvalgono per sviluppare, promuovere, espandere il proprio mercato.

Lo strumento penale, dunque, rappresenta un valido mezzo di tutela in tutti quei casi in cui le violazioni delle privative siano di rilevante spessore e potenzialità aggressiva.

Profilo quest'ultimo che particolarmente interessa le violazioni in campo agroalimentare in cui le norme penali descrivono condotte che già vanno al di là della mera contraffazione di marchio e che abbracciano fattispecie quali l'adulterazione, la sofisticazione.

Prevedere un novellato art 514 del Codice penale previsto al titolo VIII capo II relativo a **Diritti contro l'industria e il commercio** significa dare un grande segnale della volontà di impedire non solo l'usurpazione del titolo ma anche la frode che da tale usurpazione deriva.

Di seguito un'ipotesi di riforma dell'art. 514 c.p.:

“Art. 514 – Frodi contro le industrie e le imprese nazionali o estere”

“Ferma restando l'applicazione degli articoli 473, 474, 517 e 517 ter, 517 quater chiunque, fabbricando, producendo o facendo produrre da altri, introducendo nel territorio dello Stato, detenendo, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione sui mercati nazionali o esteri, ovvero offrendo a qualsiasi titolo e in qualsiasi modo beni realizzati in violazione degli articoli 473, 474, 517, 517 ter, 517 quater determina esiti o situazioni potenzialmente idonee a turbare o cagionare nocimento ad una o più realtà economiche o imprenditoriali operanti sul territorio dello Stato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 20.000,00.

Se per le privative violate sono state osservate le norme delle leggi interne, comunitarie o delle convenzioni internazionali, la pena è aumentata sino a un terzo; la norma si applica sin dal momento del deposito della domanda o dal momento in cui essa è divenuta accessibile al pubblico.

Si applicano gli art. 474 bis, 474 ter, 474 quater e 475 cod. pen; ove la condotta sia realizzata attraverso enti o società si applicano le norme di cui al DL 231 del 2001 in tema di responsabilità degli enti.”

A tal riguardo va osservato che nel titolo si fa espressa menzione delle parole “industrie e imprese nazionali o estere” e la ragione di detta scelta sta nell'esigenza comprensibile di tutelare società che hanno un nome italiano ma che non hanno soci italiani (americani, francesi, cinesi) e altresì quelle società di diritto straniero che producano o che abbiano un mercato nel territorio italiano senza avere costituito una filiale nel territorio italiano.

La nuova formulazione del 514 CP tiene conto delle descritte esigenze e specifica con chiarezza:

1. innanzitutto che la norma protegge tutte le privative industriali disciplinate dal Codice della Proprietà Industriale anche in campo agroalimentare
2. l'affermazione del concorso materiale con i delitti contro la pubblica fede e contro l'economia (*"salva l'applicazione degli articoli 473, 474, 517 e 517 ter" 517 quater*);
3. la precisa indicazione degli ambiti nei quali la norma opera, potremmo dire delle "occasioni nelle quali deve realizzarsi la condotta" (*"fabbricando, producendo o facendo produrre da altri, introducendo nel territorio dello Stato, detenendo, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione sui mercati nazionali o esteri, ovvero offrendo a qualsiasi titolo o in qualsiasi modo"*)
4. le cose rispetto alle quali la condotta deve manifestarsi (*"prodotti industriali e agroalimentari realizzati in violazione degli articoli 473, 474, 517, 517 ter" e 517 quater*), anche ai fini dell'individuazione del corpo di reato o cose pertinenti al reato ove necessaria l'adozione di provvedimenti di sequestro probatorio o preventivo;
5. la condotta che integra l'ipotesi criminosa (*"chiunque determina esiti o situazioni potenzialmente idonee a turbare o cagionare nocumento"*) che può essere realizzata anche da soggetti non dotati di particolari qualifiche;
6. l'individuazione dei soggetti passivi del reato (*"una o più realtà industriali o imprenditoriali operanti sul territorio dello Stato"*) che sono individuati nelle realtà economiche o imprenditoriali non necessariamente italiane ma anche estere prive di stabile organizzazione commerciale in Italia;
7. la specifica indicazione che devono ritenersi oggetto di protezione non solo le privative registrate ma anche quelle non registrate (ad esempio: i modelli non registrati o i marchi di fatto) che ricevono protezione dal Codice della Proprietà Industriale e che, nel caso delle privative registrate la protezione è effettiva sin dal momento della presentazione della domanda o dal momento in cui essa è accessibile al pubblico (*"Se per le privative industriali violate sono state osservate le norme delle leggi interne comunitarie o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata sino a un terzo; la norma si applica sin dal momento del deposito della domanda o dal momento in cui essa è divenuta accessibile al pubblico"*) con inasprimento della sanzione nel caso di privative registrate;
8. la specifica indicazione delle norme applicabili, anche se dettate in relazione alle fattispecie che tutelano la fede pubblica ad ulteriore e maggiore conferma del possibile concorso

materiale tra il “nuovo” 514 e le norme dettate dal codice nel titolo VII capo II e nel titolo VIII capo II (“*Si applicano gli art. 474 bis, 474 ter, 474 quater e 475 cod. pen; ove la condotta sia realizzata attraverso enti o società si applicano le norme di cui al DL 231 del 2001 in tema di responsabilità degli enti*”)

Positiva sarebbe l’introduzione dell’aggravante sull’uso del web.

Art. 7 A.C. 1011

Modifica dell’articolo 515 del codice penale “Frode nell’esercizio del commercio anche tramite il web”.

Viene aumentata la pena sia detentiva che pecuniaria e sostituito il comma 2 relativo agli oggetti preziosi -invece molto importante per le frodi a danno dei consumatori più deboli, come gli anziani- con il comma relativo all’utilizzo del web.

Art. 8 A.C. 1011

Modifica dell’articolo 517 del codice penale “Vendita di prodotti industriali con segni mendaci anche tramite il web”.

La nuova formulazione dopo la parola “circolazione” inserisce nel corpo della norma le parole “anche nei mercati nazionali e **internazionali**” da cui sembrerebbe che la condotta illecita possa essere perseguita anche all’estero da parte delle Autorità italiane, la cui competenza, come è noto, è esclusivamente per il territorio italiano.

A tal proposito si rileva inoltre che l’Italia il 31 ottobre 1958 ha aderito all’Accordo di Madrid del 14 aprile 1891, sulla repressione delle indicazioni di provenienza false o fallaci, recepito con DPR 26 febbraio 1968, n. 656, secondo cui (art. 1) le merci per le quali vi sia il fondato sospetto che rechino una falsa o fallace indicazione di provenienza possono essere soggette a fermo a cura dei competenti uffici doganali **solo una volta introdotte nel territorio della Repubblica**, ovvero quando siano state completate le formalità per lo sdoganamento.

Il successivo articolo 2 prevede di conseguenza che in caso di merce **in transito** le Autorità non sono tenute ad eseguire il sequestro.

Per cui si ritiene tale aggiunta non in linea con le citate norme pertanto errata e comunque ultronea.

Positiva è l’introduzione del comma 2 sull’utilizzo del web.

Art. 9 A.C. 1011

Modifica dell’articolo 517-ter del codice penale “Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale anche tramite l’utilizzo del web”.

Anche in questo caso il limite edittale della pena richiederebbe la fissazione dell'udienza preliminare con le conseguenze già descritte.

Rendere procedibile d'ufficio tale norma sarebbe un grave errore in quanto, innanzitutto si verrebbe a creare un inutile doppione dell'art. 473 e al contempo si priverebbe il titolare della privativa del potere di decidere se proteggere penalmente i suoi interessi patrimoniali legati allo sfruttamento esclusivo della privativa industriale visto che l'introduzione dell'art. 517 ter è avvenuta proprio al fine di perseguire penalmente condotte tipicamente civilistiche di usurpazione e violazione.

La procedibilità di tale norma, a parere di chi scrive, dovrebbe rimanere a querela anche al fine di non oberare l'operato dei Tribunali.

Anche in questo caso, positiva è l'introduzione del comma 2 sull'utilizzo del web.

Art. 10 A.C. 1011

Modifica dell'articolo 517-quinquies del codice penale "Circostanza attenuante".

Nella nuova formulazione viene eliminato solamente il riferimento all'art. 517 quater.

Art. 11 A.C. 1011.

Disposizioni di coordinamento.

Si osserva preliminarmente che la proposta non indica in quale impianto normativo detta norma debba essere inserita (260 Cpp e 83 DDA?)

In relazione alla catalogazione e alla quantificazione della merce sequestrata in forma semplificata è da considerare con prudenza la posizione della difesa della persona offesa nel futuro dibattimento sotto il profilo **della quantificazione del danno che si basa essenzialmente sul numero dei prodotti sequestrati.**

Inoltre, dato che i sequestri sono in genere d'iniziativa e che la catalogazione e il conteggio avvengono nel momento del sequestro appare complicato in questa fase l'intervento del PM, ancora non allertato, finalizzato a dare "diverse disposizioni".

Si prospetterebbe che dopo il sequestro d'iniziativa e dopo la convalida dello stesso la PG torni sul luogo per conteggiare esattamente i pezzi sequestrati e nel caso in cui siano stati già apposti i sigilli sarebbe necessaria l'autorizzazione del PM per l'apertura e la nuova chiusura dei corpi di reato.

Tale tipologia di classificazione per di più impedisce al PM in sede di convalida di venire a conoscenza di quanto e cosa è stato effettivamente sequestrato.

Oltre a ciò, nel caso il PM disponga un nuovo conteggio ed una catalogazione più accurata si rischia che ci si trovi davanti a prodotti diversi o a quantitativi non corrispondenti con la conseguenza di non poter stabilire se vi sia stata una sottrazione di prodotti.

A tal proposito sarebbe opportuno introdurre una norma che imponga sempre la formazione da parte della PG di documentazione fotografica dei luoghi e delle cose sequestrate da allegare obbligatoriamente al verbale di sequestro.

Art. 12 A.C. 1011

Modifica all'articolo 712 del codice penale.

La proposta aumenta esclusivamente la sanzione pecuniaria.

Si evidenzia che secondo la sentenza della Cassazione a sezioni unite, dell'8 giugno 2012 N. 22225, non può configurarsi una responsabilità penale per il reato di ricettazione o di acquisto di cose di sospetta provenienza a carico dell'acquirente finale di un prodotto contraffatto o comunque di origine e provenienza diversa da quella indicata.

E' configurabile piuttosto l'illecito amministrativo previsto dal D.L. 14.03.2005, n. 35, conv. in l. 14 maggio 2005, n. 35, nella versione modificata dalla legge 23 luglio 2009, n. 99 secondo cui:

“È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro fino a 7.000 euro l'acquirente finale che acquista a qualsiasi titolo cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l'entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà industriale”

Quest'ultima fattispecie va infatti considerata prevalente rispetto sia al delitto che alla contravvenzione previsti dal codice penale.

ART. 13 A.C. 1011.

Modifica all'articolo 4 comma 49-bis della legge 24 dicembre 2003, n. 350

La riforma confonde il tema della contraffazione con quello della tutela del made in Italy, infatti l'articolo in argomento non fa riferimento alla contraffazione di marchio ma all'uso fuorviante dello stesso e la conseguente possibilità di induzione in errore del consumatore circa l'origine geografica del prodotto, fattispecie attualmente punita solamente a livello amministrativo e non penale.

Inoltre, si osserva che in materia di tutela del Made in Italy è preposto l'art. 517 c.p. che sanziona le false e fallaci indicazioni di provenienza.

Pertanto, prevedere l'applicazione degli artt. 473 e 474 cp (che tutelano un bene giuridico diverso ovvero la pubblica fede) nei casi di uso fuorviante del marchio è un grave errore giuridico in quanto non ci si trova di fronte a un marchio contraffatto ai sensi dei predetti articoli, bensì di fronte a un marchio non contraffatto le cui modalità di utilizzo possono indurre il consumatore a ritenere che la merce sia di origine italiana ai sensi della normativa europea sull'origine contenuta nel Regolamento UE n. 952/2013, pubblicato il 9 ottobre 2013, che ha istituito il nuovo Codice doganale Comunitario entrato in vigore in Italia 1° maggio 2016.

Inoltre, la riforma omette incoerentemente di abrogare i successivi art. 49-ter sulla confisca di natura amministrativa del prodotto o della merce salvo regolarizzazione, art. 49-quater che prevede che il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 sia trasmesso alle Camere di commercio territorialmente competenti ai fini dell'irrogazione delle sanzioni pecuniarie amministrative di cui al precedente comma 49-bis.

Un tale assetto normativo creerebbe certamente notevole confusione poiché si prevede da un lato che il rapporto di cui all'articolo 17 della legge n. 689/81, ovvero il verbale di accertamento della violazione redatto a cura delle Autorità doganali, venga trasmesso alla Camera di Commercio per l'irrogazione della sanzione pecuniaria amministrativa di cui al 49 bis la cui violazione però, secondo la riforma, deve essere punita anche secondo gli art. 473 e 474 c.p. le cui pene possono essere applicate, previa comunicazione della notizia di reato alla competente Procura della Repubblica, solo all'esito di una sentenza di condanna emessa da un Tribunale.

Art. 14 A.C. 1011. Modifiche di norme.

A tal proposito si segnala innanzitutto l'errore materiale contenuto al comma 3 laddove la proposta si riferisce all'art. 337 c.p. "*Resistenza a un Pubblico Ufficiale*" invece che all'art. 337 bis c.p. "*Occultamento, custodia o alterazione di mezzi di trasporto*".

L'inasprimento delle pene sia detentive che pecuniarie appare inoltre sproporzionato rispetto al reale disvalore del fatto in materia di contrabbando di tabacchi lavorati esteri.

La riforma prevede una inedita forma di collaborazione tra l'AG e i produttori nazionali di tabacchi, i quali dovrebbero mettere a disposizione i propri laboratori d'analisi per ivi procedere agli accertamenti ed eventualmente rilevare profili di responsabilità penale o, più in generale, ogni elemento utile alle indagini. Ora è di tutta evidenza che costoro, che sono in linea teorica potenziali

persone offese, in quanto direttamente lesi da operatori che operano con violazione delle disposizioni sul monopolio dei tabacchi, non offrono i requisiti necessari per poterne affermare l'imparzialità nell'espletamento di detti controlli/analisi.

Infine si osserva che lacunoso e indeterminato è rinvio al sequestro e alla confisca richiamati nella novella legislativa che si riferiscono agli istituti del sequestro e della confisca come disciplinati dal codice antimafia e delle misure di prevenzione.

La riforma, limitandosi a prevedere che "i beni immobili sequestrati nel corso di operazioni di p.g. sono attribuiti al patrimonio dello Stato" non specifica mediante quale istituto si debba procedere in concreto.

Le stesse schede di lettura relativi alla novella legislativa auspicano un rinvio agli istituti codicistici del sequestro e della confisca e non un rinvio, generico, alle disposizione in materia di antimafia, che sono considerate pacificamente sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza misure di prevenzione.

Art. 15 A.C. 1011.

Obbligo di tracciabilità e di etichettatura.

Con riferimento al comma 1 e al comma 3 si rileva che l'obbligo di indicare sui prodotti il luogo di origine nonché la dicitura "**Bene prodotto in uno Stato non membro dell'Unione europea**" risultano contrari al principio comunitario della libera circolazione delle merci ovvero la prima delle quattro libertà fondamentali del mercato interno che trovano la loro base giuridica nell'art. 26 e negli artt. da 28 a 37 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Inoltre, gli articoli 34 e 35 del TFUE vietano fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all'importazione e all'esportazione, nonché qualsiasi misura di effetto equivalente, quale appare quella in argomento.

Attualmente infatti in ambito UE non esiste un espresso obbligo di etichettatura di origine del prodotto, all'infuori di quelli alimentari.

La Corte di Giustizia UE ha più volte espresso la sua contrarietà all'indicazione del "made in" in quanto attribuirebbe ai consumatori la possibilità di far valere eventuali pregiudizi nei confronti delle merci straniere ed indebolirebbe il mercato unico europeo.

Si rischierebbe di incorrere in una procedura di infrazione in sede comunitaria come esattamente avvenne per la Legge n. 55 del 2010 cd Reguzzoni Versace "*Disposizioni concernenti la commercializzazione di prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri*" che di fatto rimase inapplicata.

Il prevedere poi che l'assenza delle indicazioni previste di cui ai commi 1 e 3 sia punita dall'art. 474 ter risulta giuridicamente errato, in quanto tale fattispecie è riferita alla tutela delle privative industriali quale circostanza aggravante, sebbene, come si è indicato sopra, nella proposta di legge sia configurata come autonoma fattispecie di reato e detta previsione pare confermare tale assunto.

La misura proposta ha inoltre l'inevitabile conseguenza di appesantire gli oneri in capo alle aziende italiane che in tal modo diverrebbero meno competitive rispetto a quelle degli altri paesi dell'UE, per cui se ne sconsiglia vivamente l'adozione.

La dicitura di cui al comma 2 invece appare più che auspicabile ma valga quanto detto per gli altri due commi sotto il profilo sanzionatorio, che tutt'al più dovrebbe essere di natura amministrativa e non certamente penale.

Si sconsiglia l'adozione di questa norma.

Art. 16 A.C. 1011.

Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi in materia di tutela dei prodotti nazionali e istituzione del marchio «100% Made in Italy». Clausola di salvaguardia.

Si auspica l'introduzione dell'art. 16 facendo attenzione a renderlo conforme alle norme comunitarie e alle convenzioni internazionali per non incorrere in procedure di infrazione.

Si evidenzia però che l'art. 16 della Legge n. 166/09 già prevede la possibilità di utilizzare la dicitura "100% Made in Italy" o "100 % Italia" o "tutto italiano" laddove il prodotto o la merce, classificabile come made in Italy ai sensi della normativa vigente e per il quale il disegno, la progettazione, la lavorazione ed il confezionamento sono compiuti esclusivamente sul territorio italiano.


La medesima norma prevede che chiunque utilizza illecitamente le citate diciture è punito con le pene di cui all'art. 517 c.p. aumentate di un terzo.

Art. 17 A.C. 1011.

Campagna di informazione.

Le campagne di informazione sono certamente utili se strategicamente pensate per le giovani generazioni con sistemi virali di trasmissioni, altrimenti sono destinate ad essere inefficaci o tutt'al più destinate a un pubblico limitato.

Milano, 15 aprile 2019


Avv. Daniela Malnini

